



Bruxelles, 28 aprile 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0028 (COD)**

**8061/16
ADD 1 REV 2**

**TRANS 123
CODEC 488**

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
n. doc. prec.:	6849/16 TRANS 68 CODEC 256
n. doc. Comm.:	5960/13 TRANS 35 CODEC 209 5985/13 TRANS 36 CODEC 216 6015/13 TRANS 41 CODEC 228
Oggetto:	Quarto pacchetto ferroviario Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia - Esame del testo di compromesso finale in vista di un accordo

L'allegato del presente documento contiene il testo concordato in via provvisoria nel trilogato del 19 aprile, come indicato nel documento 8061/16 INIT.

Le modifiche al mandato del Coreper sono indicate in **grassetto sottolineato** e con [...].

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:

0. all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la seguente seconda frase:

"Fatto salvo l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i servizi sono prestati, l'obbligo di servizio pubblico può interessare [...] i servizi di trasporto pubblico **a livello transfrontaliero, compresi quelli** che riguardano le esigenze di trasporto locale e regionale [...].";

Considerando corrispondente

"I servizi a livello transfrontaliero, compresi i servizi di trasporto pubblico che riguardano le esigenze di trasporto locale e regionale, dovrebbero essere subordinati all'accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i servizi sono prestati.";

1. all'articolo 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:

"a bis) "servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia": il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, a esclusione del trasporto di passeggeri con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram.";

2. è inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Specifica degli obblighi di servizio pubblico

1. L'autorità competente definisce le specifiche degli obblighi di servizio pubblico nel trasporto pubblico di passeggeri e il relativo ambito di applicazione in conformità dell'articolo 2, lettera e). Ciò include la possibilità di raggruppare i servizi che coprono i costi sostenuti con i servizi che non coprono i costi sostenuti.

Nel definire tali specifiche e il relativo ambito di applicazione, l'autorità competente osserva debitamente il principio di proporzionalità, in conformità del diritto dell'Unione.

Le specifiche sono coerenti con gli obiettivi politici indicati nei documenti sulla politica del trasporto pubblico negli Stati membri.

Il contenuto e il formato dei documenti sulla politica del trasporto pubblico e le procedure di consultazione dei pertinenti portatori d'interesse sono determinati in conformità del diritto nazionale.

Considerando corrispondente

"Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico nel trasporto pubblico di passeggeri dovrebbero, ove possibile, produrre effetti di rete positivi, tra l'altro in termini di migliore qualità dei servizi, coesione sociale e territoriale e/o efficienza complessiva del sistema di trasporti pubblici."

Considerando corrispondente

"Nel preparare i documenti sulla politica del trasporto pubblico, i pertinenti portatori d'interesse dovrebbero essere consultati in conformità del diritto nazionale. Fra i portatori d'interesse potrebbero rientrare gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura, le associazioni di dipendenti e i rappresentanti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico."

2. Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e la collegata compensazione dell'effetto finanziario netto degli obblighi di servizio pubblico assicurano:

- a) il conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico in modo efficiente in termini di costi;
- b) la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nella politica del trasporto pubblico.";

3. l'articolo 4 è così modificato:

0 bis) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico previsti all'articolo 2, lettera e), e all'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate;"

a) al paragrafo 1, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 o 3, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;"

Considerando corrispondente

"Per i contratti di servizio pubblico non aggiudicati mediante una procedura di gara, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico da parte degli operatori di servizio pubblico dovrebbero essere adeguatamente compensati, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nella politica del trasporto pubblico. In particolare, tale compensazione dovrebbe promuovere il mantenimento o lo sviluppo di una gestione efficace da parte dell'operatore di servizio pubblico e la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri di livello sufficientemente elevato.";

a bis) all'articolo 4, sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:

"4 bis. Nell'esecuzione dei contratti di servizio pubblico, gli operatori di servizio pubblico rispettano gli obblighi applicabili nel settore del diritto in materia sociale e di lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dai contratti collettivi.

4 ter. La direttiva 2001/23/CE si applica al cambiamento dell'operatore di servizio pubblico se tale cambiamento costituisce un trasferimento di impresa ai sensi di detta direttiva.";

b) all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Qualora le autorità competenti impongano all'operatore di servizio pubblico, in conformità del diritto nazionale, di conformarsi a taluni parametri qualitativi e sociali, ovvero di stabilire criteri sociali e qualitativi, tali parametri e criteri sono indicati nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico. A norma della direttiva 2001/23/CE, detti documenti di gara e contratti di servizio pubblico contengono anche, se del caso, informazioni sui diritti e gli obblighi relativi al trasferimento del personale assunto dall'operatore precedente."

Considerando corrispondente

"Ai fini dell'adeguata integrazione dei requisiti in materia sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri, gli operatori di servizio pubblico, nell'esecuzione dei contratti di servizio pubblico, dovrebbero rispettare gli obblighi nel settore del diritto in materia sociale e di lavoro che si applicano nello Stato membro in cui il contratto di servizio pubblico è aggiudicato e che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dalle decisioni, a livello sia nazionale che di Unione, e dai contratti collettivi applicabili, purché tali norme nazionali, come pure la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione."

Considerando corrispondente

"Qualora gli Stati membri richiedano che il personale assunto dall'operatore precedente sia trasferito al nuovo operatore di servizio pubblico prescelto, a detto personale dovrebbero essere garantiti i diritti di cui esso avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di adottare siffatte disposizioni."

c) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. I contratti di servizio pubblico impongono all'operatore di fornire all'autorità competente le informazioni essenziali per l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, garantendo nel contempo la legittima protezione delle informazioni commerciali riservate. Le autorità competenti mettono a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti alla predisposizione dell'offerta in una procedura di gara, garantendo nel contempo la legittima protezione delle informazioni commerciali riservate. Affinché dette parti siano in grado di elaborare piani d'attività con cognizione di causa, le informazioni indicano la domanda di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi inerenti al trasporto pubblico di passeggeri oggetto della gara e i dettagli delle specifiche d'infrastruttura pertinenti all'esercizio dei veicoli o del materiale rotabile necessari. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria collaborano con le autorità competenti mettendo a disposizione tutte le pertinenti specifiche d'infrastruttura. L'inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo è soggetta alla verifica giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 7.";

Considerando corrispondente

"L'obbligo fatto a un'autorità competente di fornire a tutte le parti interessate informazioni essenziali per la predisposizione di un'offerta in una procedura di gara non si estende alla creazione di informazioni aggiuntive, ove tali informazioni non esistano.";

l'articolo 5 è così modificato:

0 bis) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.

In caso di servizio pubblico nel trasporto ferroviario, il gruppo di autorità di cui al primo comma può essere composto soltanto da autorità competenti a livello locale la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale. Il servizio di trasporto pubblico di passeggeri o il contratto di servizio pubblico di cui al primo comma possono coprire soltanto le esigenze di trasporto di agglomerati urbani e/o di zone rurali.

0 bis bis) all'articolo 5, paragrafo 3, i termini "contemplati nei paragrafi 4, 5 e 6" sono sostituiti dai termini "contemplati nei paragrafi 3 bis, 4, 4 bis, 5 e 6";

0 ter) è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, per i contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario aggiudicati mediante una procedura di gara, l'autorità competente ha facoltà di aggiudicare temporaneamente e direttamente nuovi contratti qualora essa ritenga che l'aggiudicazione diretta sia giustificata da circostanze eccezionali. Tali circostanze eccezionali includono situazioni in cui:

- vi sono alcune gare pubbliche già gestite dall'autorità competente e/o da altre autorità competenti che potrebbero influenzare il numero e la qualità delle offerte che saranno probabilmente ricevute se l'appalto è attribuito mediante procedura di gara, o
- sono necessarie modifiche dell'ambito di applicazione di uno o più contratti di servizio pubblico per ottimizzare la prestazione di servizi pubblici.

L'autorità competente adotta una decisione motivata e ne informa la Commissione, senza indugio.

La durata dei contratti aggiudicati in conformità del presente paragrafo è proporzionata alla circostanza eccezionale e in ogni caso non è superiore a 5 anni.

Detti contratti sono pubblicati tenendo conto della legittima protezione delle informazioni commerciali riservate e degli interessi commerciali.

Il successivo contratto che riguardi lo stesso obbligo di servizio pubblico non è aggiudicato in base alla presente disposizione.

Considerando corrispondente

"In circostanze eccezionali in cui i contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario sono aggiudicati mediante procedure di gara, possono essere temporaneamente e direttamente aggiudicati nuovi contratti al fine di garantire che i servizi siano forniti con la massima efficienza in termini di costi.

Detti contratti non dovrebbero essere rinnovati per coprire gli stessi o analoghi obblighi di servizio pubblico.";

0 quater) è aggiunto il seguente paragrafo 3 ter:

"3 ter. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti hanno facoltà di seguire la seguente procedura:

le autorità competenti possono rendere pubblica la loro intenzione di aggiudicare contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'avviso contiene una descrizione dettagliata dei servizi che saranno l'oggetto del contratto da aggiudicare nonché del tipo e della durata del contratto.

Gli operatori possono manifestare il proprio interesse entro un termine fissato dall'autorità competente che non può essere inferiore a 60 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso.

Se dopo tale termine:

- a) un solo operatore ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico e
- b) ha debitamente provato di essere effettivamente in grado di fornire il servizio di trasporto nel rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto di servizio pubblico e
- c) l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto e
- d) quando non esistono alternative ragionevoli,

le autorità competenti possono avviare negoziati con tale operatore ai fini dell'aggiudicazione del contratto senza ulteriore pubblicazione di una procedura aperta.";

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente ha facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico:

a) il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR o inferiore a 7 500 000 EUR per il contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, oppure

b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o inferiore a 500 000 chilometri l'anno per il contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia.

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in esercizio non più di 23 veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure alla prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600 000 chilometri l'anno.";

a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente ha facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico per ferrovia:

- a) i) qualora consideri l'aggiudicazione diretta giustificata dalle pertinenti caratteristiche strutturali e geografiche del mercato e della rete interessati, in particolare la loro dimensione, le caratteristiche della domanda, la complessità della rete, il suo isolamento dal punto di vista tecnico e geografico e i servizi che rientrano nel contratto e
- ii) qualora tale contratto si traduca in un miglioramento della qualità dei servizi e/o dell'efficienza in termini di costi rispetto al contratto di servizio pubblico aggiudicato in precedenza.

Su tale base l'autorità competente [...] **pubblica** una decisione motivata e ne informa la Commissione **entro un mese dalla pubblicazione** [...]. L'autorità competente può procedere all'aggiudicazione del contratto.

a bis bis) all'articolo 5, paragrafo 7, sono aggiunte le seguenti due frasi alla fine della prima frase:

"Per i casi contemplati dal paragrafo 4 bis, tali misure comprendono la possibilità di chiedere una valutazione della decisione motivata adottata dall'autorità competente da parte di un organismo indipendente designato dallo Stato membro interessato. **L'esito di tale valutazione è reso pubblico in conformità del diritto nazionale.** "

Considerando corrispondente

"Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i propri ordinamenti giuridici prevedano la possibilità che un organismo indipendente valuti le decisioni dell'autorità competente di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico per ferrovia in base a un approccio basato sui risultati. Ciò potrebbe avvenire nel quadro di un controllo giurisdizionale."

Si considera che gli Stati membri in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, il volume annuo massimo è inferiore a 23 milioni di treno-km e che hanno una sola autorità competente a livello nazionale e un contratto di servizio pubblico che copre l'intera rete soddisfino le condizioni di cui al punto i). Qualora decidano di aggiudicare direttamente un contratto di servizio pubblico, tali Stati membri ne informano la Commissione. Il Regno Unito può decidere di applicare il presente comma all'Irlanda del Nord.

Qualora decida di aggiudicare direttamente un contratto di servizio pubblico, l'autorità competente definisce requisiti di prestazione misurabili, trasparenti e verificabili. Tali requisiti sono inclusi nel contratto.

I requisiti di prestazione coprono, in particolare, la puntualità dei servizi, la frequenza delle operazioni ferroviarie, la qualità del materiale rotabile e la capacità di trasporto di passeggeri.

Il contratto include indicatori specifici di prestazione che consentono una valutazione periodica da parte dell'autorità competente e specifica misure effettive e dissuasive da imporre laddove l'impresa ferroviaria non soddisfi i requisiti di prestazione.

L'autorità competente valuta periodicamente se l'impresa ferroviaria ha conseguito i suoi obiettivi per il soddisfacimento dei requisiti di prestazione stabiliti nel contratto e rende pubblica la sua valutazione. **Tale valutazione periodica ha luogo almeno ogni cinque anni. L'autorità competente** adotta misure appropriate e tempestive, incluse penalità contrattuali effettive e dissuasive, laddove i miglioramenti richiesti della qualità dei servizi e/o dell'efficienza in termini di costi non siano stati conseguiti. L'autorità competente può, in qualsiasi momento, in tutto o in parte sospendere o risolvere il contratto aggiudicato ai sensi della presente disposizione qualora l'operatore non soddisfi i requisiti di prestazione;

b) qualora tali contratti riguardino l'esercizio di soli servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia da parte di un operatore che gestisce simultaneamente tutta o gran parte dell'infrastruttura ferroviaria su cui i servizi sono prestati, che è escluso dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies, 8, 13 e del capo IV della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) o b), della direttiva 2012/34/UE.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata dei contratti aggiudicati direttamente ai sensi del presente paragrafo non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4.

I contratti aggiudicati in conformità del presente paragrafo sono pubblicati tenendo conto della legittima protezione delle informazioni commerciali riservate e degli interessi commerciali.";

a ter) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione.

I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Le autorità competenti hanno facoltà, per aumentare la concorrenza nel settore, di aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine, prima di indire la procedura di gara le autorità competenti possono decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi.";

5. è inserito il seguente articolo 5bis:

"Articolo 5 bis

Materiale rotabile ferroviario

1. In vista di una procedura di aggiudicazione mediante gara le autorità competenti valutano se sono necessarie misure per assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo. Tale valutazione tiene conto della presenza, nel pertinente mercato del trasporto, di società di noleggio di materiale rotabile o di altri operatori del mercato che offrano il noleggio di materiale rotabile. **La relazione di valutazione è resa pubblica.**

2. Le autorità competenti hanno facoltà, in conformità del diritto nazionale e nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, di adottare misure adeguate per assicurare condizioni di accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo. Tali misure possono comprendere:

a) l'acquisto da parte dell'autorità competente del materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto di servizio pubblico, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore di servizio pubblico prescelto al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6 e, se applicabile, dell'allegato, o

b) la garanzia fornita dall'autorità competente per il finanziamento del materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto di servizio pubblico, al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6 e, se applicabile, dell'allegato. La garanzia può coprire il rischio sul valore residuo, o

c) l'impegno assunto dall'autorità competente, nel contratto di servizio pubblico, ad acquisire il materiale rotabile a condizioni finanziarie predefinite al prezzo di mercato alla scadenza del contratto, o

c bis) la cooperazione con altre autorità competenti al fine di disporre di una dotazione più consistente di materiale rotabile.

3. Se il materiale rotabile è messo a disposizione di un nuovo operatore di trasporto pubblico, l'autorità competente include nei documenti di gara le informazioni di cui dispone sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile.

6. all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio pubblico sono conformi all'articolo 4, indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di servizio pubblico non aggiudicato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o 3, o connesse a una norma generale sono inoltre conformi alle disposizioni dell'allegato.";

7. l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. **La relazione tiene conto altresì degli obiettivi politici indicati nei documenti sulla politica del trasporto pubblico nello Stato membro interessato.** Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune.";

b) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"d) data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico.";

8. l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"2. Fatto salvo il paragrafo 3:

i) l'articolo 5 si applica all'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e con altri modi di trasporto su rotaia diversi dalla ferrovia quali metropolitana o tram a decorrere dal 3 dicembre 2019;

ii) l'articolo 5 [...] si applica ai servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia a decorrere dal 3 dicembre 2019;

[...]

[...] **iii)** l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 3, cessano di applicarsi dopo **sei** [...] anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La durata dei contratti aggiudicati in conformità dell'articolo 5, paragrafo 6, tra il 3 dicembre 2019 e il ... [**6** [...] anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non è superiore a 10 anni [...].

Entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio di cui al punto iii), gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione dell'aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico che sono conformi all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione **procede a un riesame e, se del caso, propone** [...] misure **legislative** [...].";

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia aggiudicati direttamente in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 3 dicembre 2019 possono restare in vigore fino alla data di scadenza. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4.";

c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente [all'entrata in vigore del presente regolamento] in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore [...] **12** mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.